

**GARANZIA 10 ANNI
RESPONSABILITA' CIVILE D'INSTALLAZIONE***IN PARTNERSHIP CON***helvetia** **POLIZZA RCT- RCO N. 46669870**

Protocollo N°	
Data	

La garanzia in oggetto fa riferimento alla copertura per eventuali danni accidentali cagionati a terzi persone e/o cose, impianti sottostanti ai lavori, ai materiali durante l'installazione includendo anche l'errore di posa/installazione di coperture e/o pacchetti di copertura e/o altri prodotti o servizi eseguiti.

Committente/Beneficiario	
Ubicazione Immobile	
Tipo e quantità materiali impiegati	
Fattura/e emessa/e nr.	
Inizio garanzia dalle ore 24:00 del giorno di fine lavori e fattura finale	

OGGETTO: Lavori di Rifacimento copertura esistente e/o realizzazione di nuova composta da _____ eseguiti presso cantiere sito in _____, Via _____.

In riferimento ai lavori eseguiti come da oggetto, più specificatamente di:

- a) fornitura e posa di _____

la MB COPERTURE GROUP SRL in qualità di applicatore/esecutore dei lavori vi rilascia un Garanzia 10 Anni per l'esecuzione dei lavori sopracitati, includendo anche l'errore accidentale di posa/installazione di coperture e/o pacchetti di copertura e/o altri prodotti o servizi eseguiti, stipulato con la compagnia d'Assicurazioni Helvetia S.A.

POLIZZA RCT- RCO N. 46669870**helvetia** 

Nota Importante: La Garanzia in oggetto è vincolata esclusivamente alle condizioni generali e particolari riportate nelle Appendici A e B allegati alla presente, e quanto previsto nel fascicolo informativo della polizza n. 46669870 compagnia Helvetia S.A. (vedi pag. 29). Si fa presente che quelle qui esposte sono un sunto delle stesse. In caso di sinistro vale esclusivamente quanto disposto dalle condizioni generali della compagnia assicurativa Helvetia S.A., e alle condizioni delle Appendici A e B in allegato alla presente..

CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA N. 46669870
APENDICE "A".

1 - Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'Assicurato la ditta MB Coperture Group srl direttamente o con l'impiego di sub-appaltatori artigiani benevisi effettua interventi di nuova realizzazione di coperture e/o rifacimento di coperture esistenti, commissionati dai vari committenti su fabbricati civili e/o industriali.

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni da bagnamento involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori o difetti di installazione o posa in opere dei "pacchetti di copertura" realizzati dall'Assicurato;
- b) La Società, in conseguenza di errata e/o difettosa esecuzione dei lavori, di installazione dei "pacchetti di copertura" che abbia provocato un danno risarcibile ai sensi del precedente comma a) o che renda le opere realizzate non idonee per le prestazioni cui sono destinate, rimborsa entro i limiti di polizza fissati dalla compagnia Helvetia SA del massimale di € 150.000 per le spese sostenute per il ripristino e/o la riparazione e/o per il rifacimento totale o parziale dei lavori stessi, applicando la franchigia di € 1000 per ciascun sinistro.

2 – Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per lavori ultimati e fatturati durante il periodo di validità della polizza, ha decorrenza dalla data di fatturazione finale al Committente e termina e/o fine lavori, con scadenza dopo 10 anni da data fine lavori, fermo che la Società non risponderà oltre il massimo risarcimento previsto e secondo le condizioni aggiuntive previste come da Appendice "B".

3 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dalle garanzie i danni:

- a) derivanti dagli errori di produzione e di progettazione dei prodotti;
- b) derivanti dalla mancata prestazione o rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati;
- c) derivanti da mancata o insufficiente manutenzione del prodotto applicato, o conseguenti a lavori di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, da parte di chi ha il dovere o l'interesse a provvedervi e/o qualora il prodotto lo richieda;
- d) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- e) dovuti a difetti, cedimenti, anomali assestamenti o comunque ad insufficiente resistenza della struttura edificio su cui vengono effettuati i lavori di posa in opera;
- h) riconducibili ad errori nel progetto dei lavori di posa in opera, commessi dal Committente dei lavori o da terzi da questi incaricati;
- g) dovuti a fattori esterni e non dipendenti direttamente da erronea e/o difettosa esecuzione dei lavori di posa in opera quali a titolo di esempio: logoramento naturale o in conseguenza all'uso, guerre, tumulti popolari;
- i) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei prodotti installati;

Con la firma, le parti accettano integralmente le condizioni sopracitate dell'Appendice "A"

Data rilascio _____

Firma dell'impresa

Firma del committente lavori

CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA GARANZIA – APENDICE “B”.

**GARANZIA 10 ANNI
RESPONSABILITA' CIVILE D'INSTALLAZIONE**

IN PARTNERSHIP CON



POLIZZA RCT- RCO N. 46669870

1. La presente garanzia prevede la sistemazione delle eventuali infiltrazioni dal manto della copertura a proprie spese successivamente alla fine dei lavori.
2. La presente garanzia prevede esclusivamente la rimozione, la fornitura e la posa in opera del materiale ritenuto non conforme escluso i danni arrecati a cose o a terzi.
3. La garanzia non prevede danneggiamenti della copertura e/o infiltrazione dovute da eventuali eventi atmosferici e geofisici gravità: forte grandinate, trombe d'aria, grandi nevicate, precipitazioni eccezionali/bombe d'acqua, terremoti o simili, ect.
4. La garanzia non è prevista nei casi in cui l'infiltrazione è dovuta per difetto di altri componenti della copertura dove non si è intervenuti nella sostituzione (p.es. canali di gronda, scossaline, mantovane ect.).
5. La garanzia non è prevista nei casi in cui dopo il collaudo fine dei lavori, il manto venisse manomesso da altre persone/ditte non autorizzate da MB Coperture Group srl, che accedono e/o eseguono altra lavorazione sulla copertura.
6. La garanzia non è prevista nei casi in cui non si esegue almeno una volta all'anno un intervento di manutenzione e ispezione della copertura oggetto ai lavori, che comprende la verifica dei fissaggi, giunti, sigillature, eventuale pulizia canali di gronda scoli e gocciolatoi del tetto da foglie, detriti e ogni altro corpo estraneo, eseguito esclusivamente dalla ditta MB COPERTURE GROUP SRL (stipulando successivamente al collaudo fine dei lavori un contratto di manutenzione verifica annuale tra le parti),.
7. La decorrenza della garanzia avrà effetto immediato dalla fine dei lavori, fatto salvo pagamento totale delle fatture oggetto all'intervento, il mancato pagamento, la sua interruzione o il suo ritardo non danno diritto alla garanzia.
8. In caso di apertura di un sinistro per una eventuale sostituzione totale del tetto, la spesa riconosciuta dell'intervento sarà calcolato deducendo dal valore della fattura/contratto che si ha tra le parti, una franchigia di € 1000,00 (euro mille /00), e le percentuali del 10% per ogni anno trascorso dal collaudo e fine lavori, all'anno in cui viene invocata la garanzia. Per fare un esempio, la deduzione applicabile in caso di ricorso alla garanzia nel secondo anno è del 10%, nel 9° anno è del 90%, corrispondente alla deduzione massima.

Con la firma, le parti accettano integralmente le condizioni sopracitate dell'Appendice “B”

Data rilascio _____

Firma dell'impresa

Firma del committente lavori